UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Annali online della Didattica e della Formazione Docente

Illustrazione di copertina di Anna Forlati
(Manifesto della XXIX edizione del Festival "I teatri del mondo")

ISSN 2038-1034

Vol. 10 – n. 15-16 (2018)

EDITORIAL BOARD UNIFE

RESPONSABILE
Elena Marescotti, Dipartimento di Studi Umanistici

COMITATO DI REDAZIONE
Maria Teresa Borgato, Dipartimento di Matematica e Informatica
Monica Longobardi, Dipartimento di Studi Umanistici
Elena Marescotti, Dipartimento di Studi Umanistici
Jacopo Mattei, Dipartimento di Economia e Management
Simonetta Pancaldi, Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie
Arianna Thiene, Dipartimento di Giurisprudenza
Ursula Thun Hohenstein, Dipartimento di Studi Umanistici
Silvana Vecchio, Dipartimento di Studi Umanistici
Luciana Zaccagni, Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgico specialistiche

COMITATO SCIENTIFICO
Federico Batini, Università degli Studi di Perugia
Luciana Bellatalla, Università degli Studi di Ferrara
Fabio Bocci, Università degli Studi di Roma Tre
Maria Del Mar del Pozo, Universidad de Alcalá
Antonio Genovese, Università degli Studi di Bologna
Roberto Greci, Università degli Studi di Parma
Isabella Loiodice, Università degli Studi di Foggia
Florentia Lustig, University of Gothenburg
Ledi Menabue, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Tiziana Pironi, Università degli Studi di Bologna
Valeria Ruggiero, Università degli Studi di Ferrara
Wayne Urban, University of Alabama

COMITATO DEI REFEREES
Carmen Betti, Università degli Studi di Firenze
Francesco Citti, Università degli Studi di Bologna
Matthew Leigh, St Anne's College, University of Oxford
Manuela Mantovani, Università degli Studi di Padova
Frank Simon, Ghent University
Eva West, University of Gothenburg
Stefania Zanzi, Università degli Studi di Ferrara

La Rivista "Annali online della Didattica e della Formazione Docente" è classificata come Rivista di Fascia A per i settori concorsuali 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia) e 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa)

Annali online
della Didattica e della Formazione Docente

Vol. 10, n. 15-16 (2018)

numero monografico

La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore.

La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative

a cura di
Elena Marescotti e Arianna Thiene

"Annali online della Didattica e della Formazione Docente"
Vol. 10, n. 15-16/2018 – ISSN 2038-1034

INDICE

EDITORIALE
Elena Marescotti _____ 1

Presentazione del NUMERO MONOGRAFICO
La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative.
Elena Marescotti, Arianna Thiene _____ 3

ARTICOLI

La semantica giuridica della responsabilità genitoriale
Roberto Senigaglia _____ 6

Inter-agire nel miglior interesse delle persone di minore età, tra responsabilità genitoriale ed istituzione scolastica
Aurea Dissegna _____ 20

La Costituzione tra Famiglia, Scuola e Società
Chiara Bergonzini _____ 35

Scuola, libertà religiosa del minore e politiche di integrazione
Enrica Martinelli _____ 47

Obbligo vaccinale e legislazione sanitaria in ambito scolastico, ovvero i corsi e ricorsi della storia
Stefano Rossi _____ 68

Minori e famiglie adottive: quali strumenti per una scuola inclusiva? Spunti di diritto interno e comparato
Mariassunta Piccinni, Rita Pilia _____ 86

Minori stranieri non accompagnati. Compiti e responsabilità del tutore volontario entro e oltre la scuola
Arianna Thiene _____ 111

Le relazioni scuola/famiglia all'interno delle aule giudiziarie
Luca Buscema _____ 127

Ambiente: valore giuridico e valore educativo.
Una prospettiva sinergica per la piena realizzazione di uno sviluppo sostenibile
Silvia Manservisi _____ 151

La responsabilità genitoriale e la relazione scuola-famiglia:
certezze, fragilità e nuove istanze educative
Marinella Attinà _____ 167

Differenziazioni e conflitti educativi fra scuola, famiglie e studenti.
Attori sociali, scelte istituzionali, dibattito pubblico
Angelo Luppi _____ 178

Costruire legami educativi per la riscoperta dell'infanzia
tra responsabilità genitoriali e scolastiche
Mirca Benetton _____ 195

Docenti, studenti, genitori: un triangolo in crisi?
Micaela Castiglioni _____ 213

Incontri difficili.
Riflessioni pedagogiche sul rapporto scuola-famiglia in una scuola dell'infanzia
Alessandro Ferrante _____ 223

Il "Sistema 0-6": (ri)pensare forme di supporto alla genitorialità
Elisabetta Madriz _____ 237

Relazione scuola-famiglia e responsabilità educativa:
un percorso di ricerca partecipativa per la costruzione del Patto di corresponsabilità
Davide Capperucci _____ 250

Di cosa parlano le scuole quando parlano di relazione scuola-famiglia
Francesca Storai, Elettra Morini, Serena Greco _____ 273

Alternanza scuola lavoro e alleanza tra scuola e famiglia. Alcune questioni critiche
Alessandra Vischi _____ 293

Scuola e nuovi scenari familiari: tra complessità e forme di alleanza educativa
Valentina Guerrini _____ 304

Scuole, famiglie e territori.
Possibilità e condizioni per nuove alleanze pedagogiche nella società contemporanea
Lisa Brambilla, Francesca Oggionni _____ 322

Formazione iniziale dei docenti:
dal patto di corresponsabilità all'alleanza educativa tra genitori e insegnanti
Valentina Cautiero _____ 336

Sostegno alla genitorialità e corresponsabilità educativa nei contesti multiculturali:
l'esempio della pedagogia relazionale di Loris Malaguzzi
Giorgia Meloni _____ 349

Se "da soli non ce la fanno".
Come supportare le famiglie di bambini e ragazzi con fragilità educative
Claudio Girelli, Alessia Bevilacqua _____ 362

Il circolo della sicurezza a scuola: genitori e insegnanti sicuri
Raffaella Belfiore, Antonello Talarico _____ 380

Genitorialità e gemellarità in dialogo con la scuola
Monica Parricchi _____ 396

Ripensare la valutazione nel sistema scuola-famiglia. Alcuni spunti di riflessione
Stefano Landonio_____ 408

Il bambino triangolato: l'attaccamento come ponte tra genitorialità
e istituzione educativa per un nuovo spazio d'incontro
Michele Giannotti, Fabio Filosofi _____ 423

Limiti e vantaggi della convergenza di immagini del bambino.
Il superiore interesse del minore ad essere visto 'diversamente' da insegnanti e genitori
Paola Zonca_____ 435

Cantieri di genitorialità solidale: un progetto di empowerment comunitario
Moira Sannipoli _____ 450

Le relazioni scuola/famiglia in Italia:
una ricerca in un Istituto Comprensivo dell'Emilia-Romagna
Michelle Pieri _____ 464

Sostenere la famiglia che vive la disabilità di un figlio:
il ruolo dell'associazionismo familiare
Elena Zanfroni, Silvia Maggiolini _____ 479

Educazione alla genitorialità e sport.
Uno studio esplorativo su un campione di genitori di figli con disabilità
Angela Magnanini, Lorenzo Cioni, Flaminia Bolzan_____ 491

Il diritto alla genitorialità delle persone disabili. Per una introduzione al tema
Angela De Piano _____ 504

Corresponsabilità educativa alimentare: scuola e famiglia attorno alla tavola
Cristina Birbes _____ 518

Povertà invisibili: il ruolo dell'educazione tra famiglia e scuola
Sara Bornatici _____ 527

Educazione ai generi e alle pari opportunità come risorsa per processi di sviluppo socio-culturali equi e sostenibili
Manuela Gallerani _____ 539

Accogliere le diversità familiari, sessuali, di genere. Una ricerca sugli approcci LGBT-inclusive nelle scuole californiane
Chiara Sità _____ 557

All'alba dell'educazione degli adulti: essere donna e madre secondo Jane Addams
Luciana Bellatalla _____ 573

La formazione genitoriale come dimensione dell'Educazione degli adulti: E. C. Lindeman e il movimento della parent education
Elena Marescotti _____ 588

RECENSIONI

P. Milani, *Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità*, Roma, Carocci, 2018
Elisabetta Madriz _____ 604

J. Orsenigo, *Famiglia. Una lettura pedagogica*, Milano, FrancoAngeli, 2018
Maria Elena Scotti _____ 607

M. Cerato, F. Turlon (a cura di), *Scuola famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pisa, Pacini Giuridica, 2018
Cristina Pardini _____ 609

M. Orofino, F. G. Pizzetti, *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2018
Francesca Zanovello _____ 613

A. Polito, *Riprendiamoci i nostri figli. La solitudine dei padri e la generazione senza eredità*, Venezia, Marsilio, 2017
Raffaella Livorti _____ 616

REFEREES 2018 _____ 618

"Annali online della Didattica e della Formazione Docente"
Vol. 10, n. 15-16/2018, pp. 6-19 – ISSN 2038-1034

numero monografico a cura di Elena Marescotti e Arianna Thiene
La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore.
La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative

La semantica giuridica della responsabilità genitoriale

Roberto Senigaglia

Abstract – *In 2013 the legislator replaced, in all the legal system, the category of "potestà genitoriale" with that of "responsabilità genitoriale". Beyond the perplexities expressed in doctrine regarding this choice, according to some not fully adhering to the directives given by the delegated law, the categorical change has undoubtedly acknowledged – and, at the same time, started – an evolution of the legal order of parent-child relationships of extraordinary systematic and systemic impact. In particular, the meanings of "responsabilità genitoriale" are not reduced to a simple specification of the content of the "potestà genitoriale", that is the subjective legal situation traditionally linked to the power of parents over minor children; but they go beyond the outline of this dogmatic figure, inserting themselves in the dimension of the care of the child's interest in the order of his fundamental rights. This content, of an essentially relational character, is recognized with respect to any right recognized to the child, for the exercise of which the "responsible" must act according to the realization of the interest. This functional profile therefore constitutes the parameter for evaluating the actions of the parents, supervised by the system of authorizations for the patrimonial acts and by the system of protection instruments with regard to the realization of personal rights. The child must be recognized as having a higher self-determination capacity, the more certain is his capacity for discernment, which sustains the identity, which presides over the exercise of personal rights.*

Riassunto – *Nel 2013 il legislatore ha sostituito, in tutto l'ordinamento giuridico, la categoria della "potestà genitoriale" con quella della "responsabilità genitoriale". Al di là delle perplessità manifestate in dottrina rispetto a questa scelta, secondo alcuni non del tutto aderente alle direttive impartite dalla legge delega, il mutamento categoriale ha senz'altro recepito – e, nello stesso tempo, avviato – un'evoluzione dell'ordine giuridico dei rapporti genitori-figli di straordinario impatto sistematico e sistemico. Segnatamente, il senso e il significato della responsabilità genitoriale non si riducono a una semplice specificazione del contenuto della potestà, ovvero della situazione giuridica soggettiva tradizionalmente legata al potere dei genitori sui figli minorenni; ma oltrepassano lo schema di tale figura dogmatica, inserendosi nella dimensione della cura dell'interesse del figlio nell'ordine dei suoi diritti fondamentali. Questo contenuto, di carattere essenzialmente relazionale, si ravvisa rispetto a ogni diritto riconosciuto al figlio, per il cui esercizio il "responsabile" deve agire in funzione della realizzazione dell'interesse. Tale profilo funzionale costituisce, quindi, il parametro di valutazione dell'agire dei genitori, presidiato dal sistema delle autorizzazioni per quanto concerne gli atti patrimoniali e dal sistema degli strumenti di protezione per quanto riguarda la realizzazione dei diritti di natura personale. Al figlio dovrà essere riconosciuto uno spazio di autodeterminazione tanto superiore quanto più è certa la sua capacità di discernimento, la quale sostiene la cifra dell'identità, che presidia l'esercizio dei diritti personali.*

Keywords – responsabilità genitoriale, potestà genitoriale, interest of the child, rights of the child, discernment capacity

Parole chiave – responsabilità genitoriale, potestà genitoriale, interesse del minore, diritti del minore, capacità di discernimento

Roberto Senigaglia è Professore ordinario di Diritto privato presso il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia, dove attualmente insegna *Diritto Privato*, *Diritto di famiglia* e *Diritto civile minorile*. I suoi principali ambiti di ricerca sono il diritto delle persone e della famiglia e il diritto delle obbligazioni. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Status filiationis *e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia* (Napoli, Jovene editore, 2013); *Il significato del diritto al ricongiungimento familiare nel rapporto tra ordinamenti di diversa "tradizione". I casi della poligamia e della kafala di diritto islamico*, (in "Europa e diritto privato", 2014); *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare* (in "Rivista di diritto privato", 2015); *Identità del corpo inanimato e legami affettivi. Rilevanza delle relazioni "familiari" oltre la convivenza* (in "Jus civile", 2015); *Convivenza more uxorio e contratto* (in "Nuova giurisprudenza civile commentata", 2015); *Vita prenatale e autodeterminazione: alla ricerca di un "ragionevole" bilanciamento tra interessi contrapposti* (in "Rivista di diritto civile", 2016); *Il problema dell'affidamento del figlio maggiorenne portatore di handicap grave* (in "Familia", 2016); *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale* (in "Le nuove leggi civili commentate", 2017); *Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere* (in "Europa e diritto privato", 2017); *Considerazioni critico-ricostruttive su alcune implicazioni civilistiche della disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati* (in "Jus civile", 2017).

1. Ordine e senso

Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale: un semplice mutamento di parole o una riorganizzazione del senso di un sistema? La scienza giuridica si è schierata a favore dell'una o dell'altra posizione; la giurisprudenza, invece, ha unanimemente accolto il passaggio come significato prescrittivo *necessario* del nuovo ordine del diritto della filiazione.

La premessa alla questione è la riorganizzazione dell'impianto assiologico della disciplina del rapporto genitori-figli, avvenuta con la riforma operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e poi dal d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, i cui indici valoriali più significativi sono: a) *l'unicità dello stato di figlio*, indipendentemente dal fatto che sia nato da genitori uniti in matrimonio; b) l'elencazione dei *diritti del figlio* verso i propri genitori; c) la sostituzione della potestà con la *responsabilità genitoriale*.

Tutto ciò ha generato una sorta di "rivoluzione copernicana" nell'ambito del sistema del diritto della filiazione: a una visione *adultocentrica*, in cui il figlio era sottoposto alle decisioni dei genitori, è subentrata una logica *figliocentrica*, in cui i genitori sono ritenuti responsabili della crescita del figlio e della realizzazione dei suoi diritti fondamentali; sì che il *senso* del diritto della filiazione è ordinato dai *diritti* e dall'*interesse* del figlio e non più dal *potere* dei genitori

A questo si accompagna pure un'*inversione* della considerazione giuridica dei rapporti familiari: le riforme degli ultimi anni hanno segnato il passaggio dall'*unicità* del modello familiare fondato sul matrimonio alla *pluralità* di modelli familiari; dalla *pluralità* dei rapporti di filiazione (filiazione legittima, naturale, adottiva) all'*unicità* dello stato di figlio. Uno stato, quest'ultimo, formalmente staccato dalle vicende che riguardano il rapporto di coppia dei genitori: il rapporto di filiazione è indisponibile, è *per sempre*; il vincolo di coppia è, invece, consegnato alla libera determinazione delle parti.

2. Responsabilità genitoriale

L'art. 2 della l. n. 219/2012 nel delegare il Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, al comma 1, lett. h), sancisce l'"unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di *responsabilità genitoriale* quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale". In attuazione della delega, il d. lgs. n. 154/2013 ha operato, in tutto l'ordinamento, la *sostituzione* della categoria della "potestà genitoriale" con la "responsabilità genitoriale".

Stando al dato testuale, l'intervento del legislatore delegato pare essere andato oltre le intenzioni della legge delega, la quale non demandava al Governo la *sostituzione* di una categoria con l'altra bensì soltanto la *specificazione* semantica dell'una per il tramite dell'altra. Ne è conseguita, così, l'emersione di un concetto dogmatico strutturato in termini nuovi perché tradotto in una (complessa) situazione giuridica soggettiva facente capo ai genitori in rapporto con i figli.

Si tratta, invero, di una categoria già recepita dall'ordinamento prima della novella del 2013, ma con un significato differente, più ampio, comprensivo della posizione di *tutti i* soggetti titolari di funzioni di cura nei confronti di un soggetto minore di età: non soltanto, quindi, il genitore, ma pure il tutore, il curatore, il parente o altro soggetto cui è affidata la cura del fanciullo.

Un significato, questo, espresso dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991, la quale si esprime in termini di *responsabilità* per indicare il ruolo di *tutti* coloro che hanno in cura il minore, precisando all'art. 18 che tale ruolo, consistente nell'allevare il fanciullo e nel provvedere al suo sviluppo, "incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali".

Ma ancora più esplicita è la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata dall'Italia nel 2003, la quale all'art. 2, lett. b), considera detentori della responsabilità genitoriale "i genitori o altre persone o organi abilitati a esercitare tutte o parte delle responsabilità genitoriali".

A ciò si aggiunge il Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 – relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – il quale definisce la responsabilità genitoriale come l'insieme di "diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni del minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita"; inoltre, quale titolare della responsabilità, la fonte europea indica "qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore".

Insomma, nell'orizzonte normativo transnazionale, i cui significati vincolano il legislatore interno (art. 117 Cost.), la responsabilità genitoriale non è una situazione che riguarda esclusivamente i genitori, ma interessa tutti coloro che sono in relazione con il minore in termini funzionali del tutto simili ai contenuti propri del rapporto genitore-figlio.

A noi pare, tuttavia, che la distanza tra la prospettiva nazionale e quella internazionale ed europea sia soltanto apparente, destinata cioè a rimanere relegata al piano prescrittivo. Tant'è

che il percorso descrittivo che ci accingiamo a intraprendere, porta alla convinzione che, al di là della tecnica normativa adottata dal legislatore del 2012-2013, e comunque riguardante il rapporto di filiazione, il significato che si accompagna al concetto di responsabilità genitoriale non possa che disporsi a comprendere le posizioni di altri soggetti diversi dai genitori, ma ad essi accostabili per identità di funzioni.

Un significativo referente normativo di diritto interno che rafforza tale convinzione è ravvisabile nella legge 7 aprile 2017, n. 47 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, la quale, nel riferirsi all'esercente la responsabilità genitoriale, guarda non soltanto ai genitori, ma anche al tutore minorile o a chi esercita le sue funzioni anche in via provvisoria.

Per quanto concerne la scelta, operata dal legislatore delegato, di eliminare ogni riferimento alla potestà genitoriale, non sembra che essa integri gli estremi di una violazione dei criteri direttivi dettati dalla legge delega. Anzitutto perché quello di responsabilità genitoriale è un concetto *indefinito*, come sono indefiniti i diritti e i doveri che lo conformano, capace dunque di annoverare anche il contenuto di ciò che costituiva la potestà genitoriale; inoltre, si tratta di un concetto *elastico*, flessibile, idoneo a cogliere le specificità del singolo rapporto e ad adattarsi ai suoi fenomeni evolutivi, dipendenti anche dalle vicende che possono interessare la relazione di coppia dei genitori.

3. Potestà e responsabilità

Con specifico riguardo al rapporto genitori-figli, non v'è dubbio che il passaggio dalla *potestà* alla *responsabilità* abbia colto e completato il percorso interpretativo, che ha a lungo occupato la giurisprudenza teorica e pratica con riguardo alla categoria della potestà genitoriale, intendendola quale ufficio di diritto privato espressione di quella stessa *responsabilità*, assunta a categoria concettuale di più elevato livello di astrazione.

Un significato che la Corte di legittimità aveva già fatto penetrare nel sistema prima della riforma del 2013; la quale, in questi termini, può essere intesa come *forma* di recepimento di risultati già raggiunti a livello giurisprudenziale. Così, occupandosi delle previsioni normative concernenti le modalità di esercizio dei diritti-doveri genitoriali nel momento successivo alla rottura della coppia, la Cassazione ha ritenuto che tali regole "oltre ad evidenziare l'esigenza della condivisione del ruolo educativo anche nella crisi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della Convenzione di New York, consente di considerare l'istituto della potestà genitoriale non più come esercizio di un diritto-dovere in una posizione di supremazia, bensì di una comune e costante assunzione di *responsabilità* nell'interesse esclusivo della prole" (Cass., 10 maggio 2011, n. 10265, in *Giur. it.*, 2012, 789).

Trattandosi, quindi, di un *concetto funzionale*, strettamente e necessariamente aderente all'interesse del minore, la responsabilità genitoriale assume un carattere *descrittivo*, più che *qualificativo*, della "precedente" potestà, comprendendo quei contenuti che a quest'ultima erano già stati riferiti in via ermeneutica. E se per il tramite di questa via la potestà era già intesa come "assunzione di responsabilità", il legislatore non poteva che giungere a sostituire la categoria di più ampia portata semantica (la responsabilità genitoriale) a quella più ristretta (la

potestà) originariamente legata all'idea di *potere* e di *soggezione*.

4. Diritti e interessi

Quello di *responsabilità* è un concetto relazionale, che, nell'ambito problematico dei rapporti non patrimoniali, esprime una funzione di *cura* della persona del soggetto in-relazione. Ne discende che la rappresentazione della situazione giuridica del genitore in termini di responsabilità genitoriale ha celebrato il tramonto definitivo di qualsiasi tentativo di ravvisare, in capo al genitore, la titolarità di un "potere forte" sul figlio, così come è accaduto nel corso della storia della potestà.

Il profilo funzionale della responsabilità genitoriale consiste nella sua stretta aderenza all'interesse del figlio, nel senso che essa deve essere finalizzata a promuovere e ad affermare il benessere del figlio, ovvero a formare la sua identità personale e a tutelarla.

E' quanto esprime con chiarezza il legislatore francese, il quale all'art. 371-1 del *Code civil* dispone che "*l'autorité parentale est une ensemble de droits et de devoirs, ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant*".

Si tratta, allora, di un concetto *complesso* e *formalmente orientato.*

Ebbene, posto che la funzione *giustifica* l'esercizio della responsabilità, assume peculiare importanza chiarire il significato e la portata assiologica che si devono accordare all'*interesse del figlio*.

Realizzare l'interesse del minore non vuol dire, evidentemente, assecondare ogni suo "desiderio", fosse anche di carattere meramente capriccioso.

Codesto *interesse*, invero, costituisce la sintesi di tutti gli interessi protetti e garantiti al figlio nei *diritti* allo stesso riconosciuti. Diritti che, già solennemente espressi dalla Costituzione e dalle fonti transnazionali dianzi richiamate, all'indomani della riforma del 2012 hanno trovato un'espressa elencazione all'interno del Codice civile, nell'art. 315 *bis*; il quale, nel sancire il diritto del figlio al mantenimento, all'educazione, alla istruzione, all'essere assistito moralmente, a crescere in famiglia, a tenere rapporti significativi con i parenti e a essere ascoltato, esprime altrettanti interessi giuridicamente protetti. Si tratta di interessi che hanno natura *identitaria*, atteso che, come dispone la stessa norma, i genitori nel soddisfarli devono *tenere conto* delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, in una parola della sua personalità.

In questo senso, il contenuto del diritto, dell'interesse del figlio, deve alimentarsi alla fonte della sua identità in formazione.

Inserita in questo ordine funzionale, la responsabilità genitoriale assurge a *ufficio* preposto alla definizione del contenuto dei diritti/interessi del figlio e alla realizzazione degli stessi.

Un compito al quale la legge abdica demandandolo a chi *cura* la formazione della personalità dell'interessato: dai primi anni di vita, in cui il genitore cresce e forma la *persona* all'insegna della *propria* identità, in avanti, in cui il ruolo genitoriale si ridimensiona continuamente per cogliere e realizzare l'*altra* identità del figlio via via che emerge e si afferma.

Nonostante l'incidenza del potere decisionale dei genitori nell'esercizio dei diritti del figlio conosca un andamento decrescente mano a mano che ci si avvicina alla maggiore età, il rapporto giuridico genitore-figlio è pur sempre asimmetrico, per l'*indefinibilità a priori* della *misura*

dei diritti e degli obblighi delle parti nonché per la differente situazione sostanziale, ma anche formale (il figlio minore è privo della capacità di agire e, sino a un certo punto, anche della capacità di discernimento), in cui versano le medesime, sovente declinabile pure in termini di "posizione relazionale dominante" di una parte sull'altra. E ciò a differenza di quanto avviene nei rapporti giuridici patrimoniali, in cui la prestazione del debitore è quantitativamente definita: è *certo* "quanto" deve il debitore al creditore, è *definita* la *misura* del sacrificio richiesto al primo e del beneficio del secondo.

Il contenuto dei diritti del figlio è pertanto *indeterminato* ma pur sempre *misurabile* con il parametro dell'interesse concreto del loro titolare. E la misurazione avviene, appunto, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, all'insegna di una cifra assiologica che cambia con l'età evolutiva del figlio.

Un mutamento che discende dal fatto che nella prima infanzia la responsabilità genitoriale si traduce in *formazione* dell'identità personale del figlio, la quale avviene all'insegna del codice valoriale, dello stato culturale e sociale dei genitori; mano a mano che la personalità del figlio si afferma, la responsabilità si declina in *protezione* dell'identità altrui.

Ma in entrambi i casi, la narrazione della responsabilità si dispiega all'insegna della *cooperazione*, del coinvolgimento del figlio nei processi decisionali che lo riguardano, sia che si tratti di un "minore piccolo" sia che riguardi un "minore grande".

5. Libertà funzionale

La struttura della responsabilità genitoriale, quale sintesi di diritti e di doveri facenti capo al genitore, ma anche quella del rapporto di filiazione in cui la legge accorda ai genitori, in via esclusiva, il *diritto* di realizzare i *diritti/interessi* del figlio, esige il rispetto, da parte del potere pubblico, della *libertà educativa* dei genitori: in particolare, l'intervento del giudice negli "affari" familiari è ammesso solo in casi estremi e con mezzi estremi.

Si tratta tuttavia di una libertà non incondizionata, ma *ordinata*, *orientata*, conoscendo il *limite* della funzione, consistente nel *promuovere* il benessere del figlio.

Dicevamo che i diritti relazionali facenti capo al figlio incontrano, nell'esercizio della responsabilità genitoriale finalizzata a renderli effettivi, i diritti di cui sono titolari i genitori, spesso di identica matrice; così, se è vero che a fronte dei diritti del figlio la legge impone in capo ai genitori l'obbligo di mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale, è pure vero che a tali obblighi corrispondono altrettanti diritti in capo agli stessi genitori, garantiti dalla Costituzione (art. 30 Cost.), nonché il dovere dei figli di "rispettare i genitori".

Questa complessa trama valoriale, presidiata dal binomio diritto-dovere, esige che dinanzi a qualsiasi conflitto generato dall'esercizio della responsabilità genitoriale, per tracciare le coordinate del corretto assolvimento degli obblighi genitoriali, in ragione dell'interesse del figlio, si considerino tutti gli interessi implicati, definendone, *in concreto*, i parametri di prevalenza assiologica ed evitando di assecondare, con inevitabili esiti destabilizzanti, la "tirannia" di un diritto sull'altro.

In questa prospettiva di metodo, anche l'interesse del figlio, pur essendo qualificato "superiore" e a "considerazione preminente", avrà un peso diverso a seconda dello stadio di forma-

zione della sua identità, della contingente capacità di operare "letture" obiettive del proprio interesse, della storia e degli assetti socio-ambientali che connotano lo specifico rapporto.

In sostanza, fare l'interesse del minore non significa assecondare ogni suo desiderio bensì affermare e tutelare la sua identità personale.

Un congegno fondamentale che funge da garanzia di effettività della funzione della responsabilità genitoriale nonché da criterio di bilanciamento degli interessi in gioco è l'*ascolto* dell'interessato, riconosciuto dall'art. 315 *bis* cod. civ. come *diritto del figlio* "che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento"; un diritto che opera rispetto a ogni questione e procedura implicante il figlio minorenne. Segnatamente, il figlio dovrà essere ascoltato, non soltanto nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, ma pure in tutti i processi decisionali che abbiano ricadute sulla sua persona, ivi compresi quelli condotti dai genitori.

Il riconoscimento del diritto all'ascolto, comporta la concertazione delle scelte, il necessario coinvolgimento del figlio nelle decisioni, la *com-partecipazione* del minore alle valutazioni dell'adulto (e viceversa), per giungere, in forma dialettica, alla definizione dell'interesse da affermare. Il *dovere* del giudice o del genitore o di chiunque sia chiamato ad articolare delle scelte consiste nel porsi in ascolto dell'interessato, disporsi a intendere e attuare la sua volontà, non limitarsi a *sentirlo*, rimanendo cioè liberi di discostarsi dalle "letture" che egli compie del proprio interesse.

Codesto diritto era accordato dal nostro ordinamento al figlio minore di età già prima della l. n. 219/2012, ma soltanto in specifici ambiti problematici; la novità consiste, dunque, nel fatto che ora il legislatore lo sancisce in termini generali ed astratti nell'ambito del sistema del codice civile, ovvero in quel luogo normativo in cui sono articolate le discipline generali dei rapporti intersoggettivi; in tal modo si è attuato il pieno allineamento delle regole interne ai principi affermati dalle fonti transnazionali, specialmente dalle c.d. Carte dei diritti.

In definitiva, l'ascolto, che rappresenta il rapporto genitore-figlio all'insegna della *interazione*, esige dai genitori che ogni decisione venga presa non in sostituzione del figlio bensì *con* e *per* lui, nel senso ben chiarito, ancora una volta, dal Codice francese ove dispone che "*les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité*" (art. 371-1). E associare il bambino alle decisioni significa, anzitutto, consentirgli di "dire la sua", evitando di renderlo vittima del *diktat* dell'adulto.

6. Operatività

Volendo allora tentare di proporre una sintesi con riferimento al rapporto genitori-figli, la responsabilità genitoriale consiste nell'insieme dei diritti e dei doveri dei genitori volti a realizzare in forma *dialogica* e *dialettica* l'interesse del figlio.

Questa responsabilità, nel suo contenuto minimo essenziale – quello cioè indicato dall'art. 30 Cost. nel diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli – si radica in capo ai genitori dal momento della nascita del figlio e permane sin tanto che persiste il relativo interesse, anche oltre la maggiore età, andando incontro a continue rimodulazioni dei suoi contenuti e del suo perimetro operativo, in ragione del mutamento dell'intensità di quello stesso interesse.

Tale estensione, che pare prescindere dalla categoria formale della *capacità di agire*, è sancita dal nuovo testo dell'art. 316 cod. civ.; il quale, a differenza di quello precedente, non facendo più riferimento a una situazione di soggezione, omette pure di disporre il termine finale del compimento della maggiore età o della conseguita emancipazione. E non pare che questa possa intendersi un'omissione priva di significato, atteso che negli ambiti problematici in cui il potere di intervento riconosciuto al genitore è strettamente legato all'assenza di capacità di agire del figlio (come, ad esempio, nelle ipotesi dell'art. 318, 320, 324 cod. civ.), quello stesso limite temporale è stato mantenuto.

Eppure taluna dottrina continua a ritenere che la responsabilità genitoriale, al pari di quanto avveniva per la potestà, cessi con il compimento della maggiore età, considerando fuorvianti le considerazioni svolte nella Relazione Illustrativa al d. lgs. n. 154/2013, in cui si chiarisce che la nuova categoria intende rappresentare il rapporto genitori-figli in modo aderente all'evoluzione culturale che esso ha conosciuto nel tempo e che ha inciso sulla visione del ruolo del genitore: non più inteso come esercizio di un potere (che strutturava la potestà) nei riguardi del figlio, ma come *responsabilità*; la quale è lontana dalla situazione di soggezione del figlio al potere/dovere dei genitori, significando, piuttosto, l'assunzione di un *obbligo* del genitore verso il figlio, di crescerlo nella piena osservanza dei suoi diritti per la migliore realizzazione del suo interesse.

Ebbene, il carattere atemporale della responsabilità genitoriale, particolarmente favorevole al soggetto "debole" bisognoso di protezione, in realtà non pare porre dubbi interpretativi: gli stessi artt. 337 *bis* ss. cod. civ., occupandosi dell'esercizio della responsabilità genitoriale successivamente alla rottura della relazione di coppia dei genitori, contemplano anche il figlio maggiorenne che non abbia raggiunto l'autonomia economica e/o personale. E' l'esito a cui conduce l'ermeneutica della *responsabilità* ben diversa da quella del *potere*; il quale non ha ragione di essere quando il soggetto verso cui è esercitato acquista la capacità di agire.

Ricorrendo alla distinzione dogmatica tra *titolarità* ed *esercizio* delle situazioni giuridiche, è pertanto possibile giungere alla conclusione che la responsabilità genitoriale fa capo ai genitori dal momento della procreazione sino a tutta la durata del rapporto di filiazione, anche se il suo esercizio, ordinato dal principio di gradualità, può essere "sospeso" dal conseguimento, da parte del figlio maggiorenne, della piena autonomia.

7. Responsabilità da procreazione

Nel nostro ordine di discorsi, particolarmente significativo, in termini valoriali, e dunque di principio, è il *momento* in cui si radica la responsabilità genitoriale.

Essa è assunta dai genitori per effetto dello stesso atto procreativo e non dalla menzione della loro identità nell'atto di nascita: la consumazione di un rapporto sessuale aperto alla procreazione espone quindi il soggetto alla relativa responsabilità.

È univocamente orientata in questo senso la giurisprudenza ove precisa che l'atto di riconoscimento del figlio "condiziona esclusivamente, stante la pubblicità formale, la valenza rispetto ai terzi dello *status* di figlio" (Trib. Prato, 27 luglio 2017, in *Il familiarista*, 13 ottobre 2017) e che "il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto è eziologicamente connesso

esclusivamente alla procreazione"; sì che "alla formula costituita dall'endiadi 'diritto ad essere educato e mantenuto' non può attribuirsi un valore soltanto descrittivo. Essa contiene e presuppone il più ampio e immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30 Cost., di condividere *fin dalla nascita* con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione e il riconoscimento esterno dello *status* conseguente alla procreazione" (Cass., 22 novembre 2013, n. 26205, in "Dir. fam. pers.", 2014, 605).

Questa "responsabilità da procreazione" (così Cass., 1 aprile 2004, n. 6365, in "Familia", 2005, 963), intesa nei termini appena riferiti e riconosciuta espressamente dall'art. 279 cod. civ., fa cogliere l'elevato livello di astrazione e il carattere *flessibile* e *indefinito* dei contenuti della responsabilità genitoriale. La quale conosce la massima espansione contenutistica, patrimoniale e non patrimoniale, nella situazione in cui entrambi i genitori vivono con il figlio e quest'ultimo versa in tenera età. In tutte le altre situazioni invece, si assiste a una variegata cromatura di significati, generata dal ridimensionamento di quella ampiezza (massima) dovuto alle circostanze concrete dello specifico rapporto.

Così, con l'acquisizione della capacità di discernimento da parte del figlio, l'esercizio della responsabilità genitoriale, per quanto concerne specialmente la sfera degli atti non patrimoniali, consiste non più nell'*interpretare* l'interesse identitario del figlio ma nel *dare esecuzione* alla sua volontà, alla "lettura" che egli conduce del proprio interesse.

Ma anche nel momento successivo alla rottura della convivenza dei genitori, pur prevedendo l'art. 337 *ter* il diritto del minore di "mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori" e di "ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi" nonché l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale, è evidente che il sopravvenuto fattore di conflitto riguardante la coppia non può lasciare immune da qualsivoglia impatto l'esercizio della responsabilità genitoriale, se non altro con riguardo a quel contenuto che consiste nel realizzare il diritto del figlio all'assistenza morale; il quale si traduce in amore, attenzione, rispetto, crescita all'insegna di uno specifico progetto di mondo, fatto di valori morali e sociali.

Insomma, il rapporto genitoriale conosce varie "stagioni", per ciascuna delle quali si innescano meccanismi di adattamento che consistono nella compressione graduale della massima espansione che la responsabilità genitoriale conosce nella fase fisiologica e iniziale del rapporto genitoriale: quella che vede la famiglia tutta unita e il figlio in tenera età.

8. Limite

Il significato *essenziale* della responsabilità genitoriale eleva l'interesse del figlio a *limite* del suo *libero* esercizio. Un interesse che, come abbiamo messo in luce, costituisce la sintesi dei diritti del figlio e deve atteggiarsi in termini dialettici con i diritti facenti capo ai genitori. Sì che il *limite*, che evidentemente muta da rapporto a rapporto ma anche da momento a momento, va affermato nel ragionevole *bilanciamento* di tutti i diritti implicati, da operare in concreto, in stretta aderenza alle specificità della singola relazione.

Ebbene, considerato *l'ampio spazio* di libertà che deve riconoscersi ai genitori nel definire le modalità di assolvimento dei loro obblighi, ossia di esercizio della responsabilità genitoriale, sin tanto che tale libertà si dispiega correttamente ovvero in funzione effettiva dell'interesse del figlio, nessun sindacato esterno è ammissibile, pena la destabilizzazione del rapporto stesso.

Su tale linea di confine invalicabile, che definisce il rapporto tra *autonomia* ed *eteronomia* nelle scelte genitoriali, è esplicita anche la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la quale all'art. 5 impegna gli Stati a *rispettare* "la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione".

Il "rispetto" di cui parla la Convenzione ONU consiste appunto nel divieto di oltrepassamento dell'ambito di intangibilità del libero agire genitoriale, non potendo il giudice sostituirsi ai genitori sin tanto che essi risultano idonei a giungere a soluzioni conformi all'interesse del figlio.

Coordinate, queste, all'insegna delle quali è costruita l'architettura delle norme sugli atti patrimoniali posti dal genitore in rappresentanza del figlio (art. 320 cod. civ.); ma pure, con valenza sistematica, dell'art. 316 cod. civ., riguardante, appunto, l'ipotesi di intervento dell'autorità giudiziaria nell'esercizio della responsabilità genitoriale. In questo caso, il giudice: a) può intervenire soltanto quando il disaccordo dei genitori verte su questioni *di particolare importanza*; b) deve ricercare la soluzione all'insegna dell'ascolto reciproco, anche del figlio munito della capacità di discernimento, e dell'accordo, sì che egli non deve (e non può) *decidere*, ma soltanto limitarsi a *suggerire* ai genitori le determinazioni che considera più conformi all'interesse del figlio e della "unità familiare", ovvero del mantenimento del nucleo familiare unito, che costituisce la situazione ideale per il *pieno* dispiegamento della responsabilità genitoriale; c) anche quando, nonostante l'attività di mediazione, il contrasto permane, egli non deve (e non può) *decidere*, potendo soltanto demandare l'individuazione della soluzione "a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio".

Si tratta, evidentemente, di un'ipotesi che si pone al confine tra il momento *fisiologico* e quello *patologico* del rapporto genitoriale; questo secondo momento subentra quando il genitore assume una condotta che travalica il limite della funzionalità all'interesse del figlio. Ed è soltanto quando si verifica questa situazione che è consentito l'intervento *decisorio* del giudice, che dovrà pure essere orientato alla realizzazione dell'interesse del minore.

Questo intervento, tuttavia, non consiste nella *sostituzione* della persona del giudice al genitore bensì nella *ridefinizione* delle trame della rete relazionale-affettiva del figlio minorenne. Tant'è che gli strumenti specificamente previsti dalla legge sono quelli che incidono sulla responsabilità genitoriale – nei casi più gravi, sulla titolarità (art. 330 cod. civ.) o, altrimenti, sull'esercizio (artt. 333, 334 cod. civ.) – quando il genitore *viola* i doveri genitoriali o *abusa* dei poteri, arrecando pregiudizio al figlio. A questi provvedimenti possono seguire quelli, ancor più estremi, dell'affidamento extrafamiliare e dell'adozione (l. n. 184/1983). Ancora, il giudice può nominare al minore un tutore o un curatore speciale.

Insomma, l'intervento del giudice è volto non a *prendersi* cura del minore in difficoltà bensì

a *garantirgli* la (forma di) cura più adeguata al suo interesse.

Con particolare riguardo alla figura *dell'abuso di potere*, cui si riferiscono gli artt. 330 e 333 cod. civ., essa ricorre quando il genitore esercita la responsabilità per finalità diversa dalla realizzazione dell'interesse del figlio, magari per perseguire interessi propri esercitando sul figlio un "potere forte". Un accertamento, questo, che sortisce all'esito di quel metodo dialettico di valutazione dei diritti in gioco più sopra accennato, il quale esige l'analitica considerazione degli assetti relazionali concreti e un'altrettanta analitica ponderazione degli interessi implicati al fine di giungere ad articolare il giudizio di prevalenza assiologica tra i diritti antagonisti.

In definitiva, così come nella fase fisiologica del rapporto compete ai genitori decidere quale cura (*lato sensu*) prestare ai figli, tenendo conto, con *giusta* proporzione, della dimensione identitaria propria e di quella del figlio; nel momento patologico il giudice deve accostarsi al caso con metodo per così dire "ecologico", tenendo conto di tutte le specificità, esistenziali e contestuali (ambientali), del singolo rapporto; sì che ciò che può considerarsi abusivo rispetto a un caso può non esserlo rispetto a un altro strutturato in modo differente.

Nel momento patologico dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'intervento del giudice può comportare l'attivazione di taluni congegni sanzionatori giustificati proprio dalla peculiare forza assiologica dell'interesse leso. Il riferimento è, in particolare, all'art. 709 *ter* c.p.c., il quale, in caso di gravi inadempienze o di atti che pregiudichino il minore o che ostacolino l'attuazione delle modalità dell'affidamento nell'esercizio della responsabilità genitoriale, prevede la possibilità che il giudice "sanzioni" il genitore responsabile nei termini ivi disposti. Una previsione, questa, che, tra l'altro, conferma la evidente giuridicità degli obblighi che conformano la responsabilità genitoriale.

9. Titolarità

Riprendendo gli interrogativi posti *in limine*, sulla titolarità della responsabilità genitoriale anche a soggetti diversi dai genitori, oltrepassando la scelta testuale operata dal legislatore del 2013 e accogliendo così il concetto articolato dalle fonti transnazionali, la risposta non può che essere nel senso di ravvisare tale responsabilità in capo a chiunque abbia diritti e doveri di cura nei confronti di un minore di età.

Si è evidenziato che tale cura compete *naturalmente* ai genitori, conoscendo in tal caso la massima estensione della responsabilità genitoriale nei termini articolati dal codice civile relativamente al rapporto di filiazione.

Qualora, però, questa situazione fisiologica non abbia luogo, per le circostanze più variegate, la responsabilità riguarderà la persona alla quale è demandata la cura del minore (tutore, parente, affidatario, ecc.), preposta, cioè, a realizzare il suo interesse. Il riferimento è a ruoli complessi, comprensivi della cura e della rappresentanza del minore (come nel caso del tutore) oppure a relazioni "intense", in cui cioè l'interferenza delle sfere personali assume fattezze simili a quelle che distinguono la relazione genitoriale (come nel caso dell'affidatario).

In questo senso il rapporto genitori-figli assurge a *modello* di riferimento per selezionare i ruoli di responsabilità; ai quali non si applicherà, ovviamente, tutta la disciplina codicistica del rapporto di filiazione – la quale riguarda soltanto i genitori – ma possono operare alcune rego-

le, in via analogica, per identità del tipo di problema, nonché altre regole che si riferiscono all'esercente la responsabilità genitoriale come a colui che è in relazione col minore nei termini appena illustrati. In questo senso è chiaro il testo della l. n. 47/2017 in materia di minori stranieri non accompagnati, già precedentemente evocata, la quale include tra gli esercenti la responsabilità genitoriale anche il tutore del minore. Si afferma, in questi termini, l'ampio significato che le fonti transazionali hanno immesso nel nostro ordinamento.

10. Bibliografia di riferimento

Al Mureden E., *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in "Famiglia e diritto", 2014, pp. 466 ss.

Ballarani G., *Il diritto del minore a non essere ascoltato*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2010, pp. 1807 ss.

Belvedere A., *L'autonomia del minore nelle decisioni familiari*, in *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, a cura di A. Belvedere, M. De Cristofaro, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 321 ss.

Bianca C. M. (a cura di), *La riforma della filiazione*, Padova, Cedam, 2015.

Bianca C. M., *Il diritto del minore all'ascolto*, in *La riforma del diritto della filiazione*, Commentario sistematico a cura di C.M. Bianca, in "Le nuove leggi civili commentate", 2013, pp. 546 ss.

Busnelli F. D., *Capacità ed incapacità di agire del minore*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1982, pp. 60 ss.

Busnelli F. D., *Il diritto della famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in "Rivista di diritto civile", 2016, pp. 1472 ss.

Caggia F., *Il linguaggio del "nuovo" diritto di filiazione*, in "Rivista critica di diritto privato", 2015, pp. 235 ss.

Caredda V., *La responsabilità genitoriale: spunti di riflessione*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2015, pp. 1424 ss.

D'Agostino F., *Una filosofia della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2003.

De Cristofaro G., *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in "Le nuove leggi civili commentate", 2014, pp. 780 ss.

De Cristofaro G., sub *art. 316*, in G. Cian, A. Trabucchi, *Commentario breve al Codice civile*, XII ed., a cura di G. Cian, Padova, Cedam, 2016, pp. 387 ss.

Fantetti F. R., *Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione,* Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014.

Ferrando G., *La legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in "Famiglia e diritto", 2013, pp. 529 ss.

Figone A., *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, Giappichelli, 2014.

Giacobbe G., *Libertà di educazione, diritti del minore, potestà dei genitori*, in "Rassegna di diritto civile", 1982, pp. 713 ss.

Giardina F., *"Morte" della potestà e "capacità" del figlio*, in "Rivista di diritto civile", 2016, pp. 1609 ss.

Giardina F., *La condizione giuridica del minore*, Napoli, Jovene, 1984.

Gorgoni A., *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, Cedam, 2017.

La Spina A., *Unicità dello* status filiationis *e adozioni*, in "Rassegna di diritto civile", 2015, pp. 803 ss.

Lenti L., *L'identità del minorenne*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", supplemento al n. 4/2007, pp. 77 ss.

Lenti L., *La sedicente riforma della filiazione*, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", 2013, II, pp. 201 ss.

Lenti L., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in "Rivista di diritto civile", 2016, pp. 86 ss.

Mantovani M., *I fondamenti della filiazione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. II, *Filiazione*, a cura di G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, II ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 3 ss.

Mantovani M., *Immaturità, fragilità dei genitori e affidamento dei figli: sul lettino di Freud*, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", 2015, pp. 24 ss.

Marella M. R., Marini G., *Di che cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

Montecchiari T., *La responsabilità genitoriale*, in *Trattario dir. civ.*, a cura di P. Cendon, *Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 604 ss.

Palazzo A., *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato P. Schlesinger, II ed. aggiornata alla l. 219 del 2012 sullo *status* di filiazione, Milano, Giuffrè, 2013.

Paradiso M., *Lo statuto del figlio tra interesse superiore della famiglia e riassetto del fenomeno familiare*, in "Familia", 2016, pp. 213 ss.

Patti S., *Il diritto di famiglia nei paesi dell'Unione europea: prospettive di armonizzazione*, in A. Donati, G. Garilli, S. Mazzarese, A. Sassi, *Studi in onore di A. Palazzo*, *Diritto Privato,* 2, *Persone, famiglia e successioni*, a cura di S. Mazzarese, A. Sassi, Torino, Utet, 2009, pp. 615 ss.

Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, III ed. del tutto rinnovata e corredata di note, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

Pocar V., Ronfani P., *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

Querzola L., *L'ascolto del minore nel processo civile, tra diritto di libertà, mezzo di istruzione e strumento di partecipazione*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 2008, pp. 1360 ss.

Rescigno P., *L'abuso del diritto*, in "Rivista di diritto civile", 1965, I, pp. 206 ss.

Rimini C., *La responsabilità genitoriale nel Reg. CE n. 2201/2003*, in "Famiglia, persone e successioni", 2008, pp. 542 ss.

Ronfani P., *Alcune riflessioni sulla responsabilità genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali*, in "Sociologia del diritto", 2010, pp. 7 ss.

Rossi R., *Il diritto del minore all'ascolto,* Milano, Giuffrè, 2016.

Ruscello F., *Intervento del giudice e autonomia educativa. Riflessioni per una ricerca*, in "Vita notarile", 2017, pp. 593 ss.

Ruscello F., *La potestà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319*, in *Il Codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, II ed., Milano, Giuffrè, 2006.

Ruscello F., *Minore e modalità di concretizzazione dell'intervento del giudice tra protezione e sviluppo della personalità*, in "Vita notarile", 2018, pp. 49 ss.

Ruscello F., *Responsabilità dei genitori. I controlli*, artt. 330-335, Milano, Giuffrè, 2016.

Scalisi V., *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in "Rivista di diritto civile", 2018, pp. 405 ss.

Senigaglia R., *Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover-essere*, in "Europa e diritto privato", 2017, pp. 953 ss.

Senigaglia R., Status filiationis *e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, Jovene, 2013.

Sesta M., Arceri A., *La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, *La crisi della famiglia*, III, Milano, Giuffrè, 2016.

Sesta M., *Genitori e figli naturali: il rapporto*, in M. Sesta, B. Lena, B. Valignani, *Filiazione naturale. Statuto e accertamento*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 22 ss.

Sesta M., *L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in "Famiglia e diritto", 2013, pp. 232 ss.

Sesta M., voce *Filiazione (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, *Annali*, VIII, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 445 ss.

Stanzione P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, Jovene, 1975.

Stanzione P., *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in "Rassegna di diritto civile", 1980, pp. 470 ss.

Thiene A., *Figli, finzioni e responsabilità civile*, in "Famiglia e diritto", 2016, pp. 241 ss.

Trabucchi A., *Il "vero interesse" del minore e i diritti di chi ha l'obbligo di educare*, in "Rivista di diritto civile", 1988, pp. 717 ss.

Troiano S., *Novità e questioni irrisolte del diritto della filiazione a un anno dal completamento della riforma*, in "Studium iuris", 2015, pp. 277 ss. (prima parte) e pp. 389 ss. (seconda parte).

Vercellone P., *La potestà dei genitori*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. II, *Filiazione*, a cura di G. Collura, L. Lenti, M. Mantovani, II ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 959 ss.

Villa G., *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, in *Il diritto di famiglia*, III, *Filiazione e adozione*, Trattato diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, II ed., Torino, Utet, 2007, pp. 303 ss.

Received: July 27, 2018
Revisions received: September 4, 2018/September 6, 2018
Accepted: September 6, 2018